



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0011688-11/04/2017
Cl. 02.01.00/240.2

Al Segretario generale

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Alla Direzione generale Archeologia, belle
arti e paesaggio

S E D E

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, entrato in vigore il giorno 6 aprile 2017.

Al riguardo, si fornisce qui di seguito, con preghiera di diffusione, una prima informativa di carattere generale delle nuove disposizioni, riservandosi di trasmettere ulteriori approfondimenti analitici con successivi atti, anche alla luce delle prime esperienze applicative e tenuto conto del fatto che la competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche su indicazione del Sottosegretario, Onorevole Ilaria Borletti Buitoni, delegata per il paesaggio, intende a breve convocare, entro la fine del corrente mese, un apposito incontro tematico, avente ad oggetto una prima disamina più analitica del regolamento, con i titolari degli uffici periferici competenti.

Una prima, ampia, informazione sul nuovo regolamento è contenuta nella analitica relazione illustrativa che lo accompagna, che è pubblicata sul sito del Ministero e che, comunque, per più agevole consultazione, si allega alla presente nota.

Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attua la previsione dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con tali norme il legislatore ha previsto che fossero adottate, con regolamento, disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, al fine



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione paesaggistica.

Gli allegati al regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata individuano 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall'autorizzazione paesaggistica (All. A) e 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B). Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (all. B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.

Il testo del regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2016. È stato quindi sottoposto all'esame della Conferenza unificata che, in data 7 luglio 2016, ha espresso la prevista intesa. Successivamente, lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato, che si è espresso in data 30 agosto 2016, e, infine, alle Commissioni parlamentari, 13^a Senato e VIII Camera, che si sono espresse, rispettivamente, il 25 e il 26 ottobre 2016. Sullo schema di regolamento si è altresì pronunciato l'Osservatorio nazionale per il paesaggio in data 18 ottobre 2016, che si è espresso favorevolmente sulle proposte emendative acquisite in fase istruttoria. Il 20 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri si è espresso definitivamente sul testo regolamentare.

Particolare attenzione merita il regime di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo ai profili di diritto intertemporale relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

In particolare, il regolamento, all'articolo 13, prevede l'efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale *tempus regit actum*, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.

La declinazione applicativa di questo principio generale soffre tuttavia talune eccezioni, nei termini che qui di seguito si specificano, in ragione del particolare regime degli interventi, già sottoposti a regime semplificato, oggi liberalizzati (allegato A), nonché in ragione del diverso stadio di definizione raggiunto in concreto da ciascun procedimento. Per il regime intertemporale, premesso che il regime semplificato non ha ricevuto variazioni sostanziali, salva una più chiara e netta scansione interna delle fasi endoprocedimentali, occorre infatti distinguere nettamente i casi in cui alla procedura semplificata subentra il



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

regime di esonero dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A) dai casi in cui al regime ordinario (art. 146) subentra quello semplificato (allegato B).

A) Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica

L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'allegato "A" si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale. In tal caso, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall'autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.

B) Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 139 del 2010, nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato (ad esempio: voce B. 2: *realizzazione o modifica di aperture esterne riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1 lettere a), b) e c) purché gli interventi siano realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del bene vincolato*; voce B. 21: *realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno; interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfotipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti, e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a) b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici*). In tali casi occorre distinguere:

b1) se la procedura *in itinere* ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, nel termine più lungo previsto dall'art. 146; diversamente opinando, le valutazioni delle amministrazioni procedenti sarebbero costrette entro un termine (quello residuo rispetto ai 60 giorni propri della procedura semplificata) troppo esiguo e incompatibile con l'effettivo svolgimento della funzione di tutela. Riguardo agli effetti dell'inutile decorso del termine endoprocedimentale riservato alla Soprintendenza per la pronuncia del parere vincolante (45 giorni ex art. 146; 20 giorni ex art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017), deve ribadirsi quanto già chiarito con la precedente nota di questo Ufficio n. prot. 27158 del 10 novembre 2015, allegata alla circolare n. 40 del 20 novembre 2015 di codesto Segretariato generale, che in entrambi i casi opera il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni già in forza diretta dell'art. 3 della legge n. 124 del 2015, che ha inserito nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 17-bis;

b2) nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso ai sensi dell'articolo 146 del codice;

b3) nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.

C) Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato (ad esempio: voce B.12: *interventi di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione; interventi relativi a linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze*): in tali casi, il nuovo regime semplificato non presenta differenze sostanziali rispetto a quello configurato dal DPR 139 del 2010, salvo che per una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell'ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso. Non appare, pertanto, necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del DPR n. 139 del 2010 o del DPR n. 31 del 2017. Restano, tuttavia, da approfondire le conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall'articolo 11, dati all'amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest'ultimo per l'espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso.

Al riguardo, per gli stessi motivi sottesi alle ipotesi sub 1) e sub 3), appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l'amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.

Il Capo dell'Ufficio
(Cons. Paolo Carpentieri)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A) PREMESSA. Base giuridica e criteri ispiratori dello schema di regolamento.

A.1) Base giuridica.

Il presente schema di regolamento attua la previsione dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

La norma primaria ha stabilito quanto segue: 2. *Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.*

E' da notare come la norma del 2014 abbia riprodotto il limite, già contemplato nel testo dell'art. 146, comma 9, del codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo (d.lgs. n. 63 del 2008), che conteneva la disposizione originaria sulla semplificazione procedurale per gli interventi di lieve entità, sulla base della quale è stato adottato il vigente d.P.R. n. 139 del 2010, dell'inammissibilità, *in subiecta materia*, dell'autocertificazione (nelle sue varie configurazioni tipologiche) e del silenzio-assenso (*ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*). Conseguentemente, nel testo che si propone non si è ipotizzato il ricorso a tali figure di semplificazione amministrativa. Al riguardo giova sin d'ora evidenziare che

l'impianto strutturale e logico del presente regolamento punta soprattutto sulla liberalizzazione di taluni interventi non impattanti sul paesaggio, liberalizzazione che non è in alcun modo né compromessa, né riguardata dal silenzio-assenso, derivante dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nel mentre l'utilità della semplificazione procedurale e dell'abbreviazione dei tempi per il procedimento semplificato resta a sua volta pienamente valida, posto che, come è noto, il silenzio-assenso non abolisce l'obbligo di procedere, facoltando al più l'amministrazione, ove si orienti in senso favorevole all'accoglimento della domanda, ad omettere il provvedimento conclusivo espresso e motivato.

A.2) Struttura del regolamento.

Il regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata, che qui si propone, si compone di venti articoli e quattro allegati. Gli articoli sono suddivisi in tre Capi (*Disposizioni generali*, *Procedimento autorizzatorio semplificato* e *Norme finali*). I quattro allegati contengono, rispettivamente: l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell'allegato A); l'elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell'allegato B); lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché la scheda di relazione paesaggistica semplificata, che è l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il numero e la qualità delle novità e delle modifiche introdotte ha suggerito, per semplicità di redazione e migliore leggibilità, di redigere un nuovo testo regolamentare, con abrogazione del vigente d.P.R. n. 139 del 2010.

Il testo è stato elaborato da un apposito gruppo di lavoro, costituito con decreto del Ministro in data 8 gennaio 2015, composto da rappresentanti delle Regioni (oltre alla Regione Piemonte, capofila per la materia del paesaggio nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, hanno partecipato rappresentanti delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lazio), dell'ANCI, nonché da autorevoli esponenti dell'Accademia e da funzionari della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione amministrativa.

Gli interventi liberalizzati e quelli sottoposti a procedura semplificata sono stati oggetto di un proficuo confronto, in data 10 e 13 luglio 2015, rispettivamente con le Regioni, l'ANCI e con le Associazioni di categoria interessate (Tavolo tecnico per la semplificazione). I soggetti intervenuti hanno manifestato una valutazione molto positiva sulla semplificazione operata, fornendo, altresì, utili suggerimenti per l'affinamento di alcune ipotesi già previste negli allegati al regolamento.

A.3) Obiettivi della riforma.

La norma di legge del 2014 – e il conseguente regolamento di semplificazione che qui si propone – perseguono l'obiettivo, sempre più sentito e attuale e collocato al centro del programma di governo, di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa. La società avverte sempre più la funzione di tutela del patrimonio culturale come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, anziché (come dovrebbe essere) come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese. La consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da semplificare" lanciata dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, riassunto nel documento conclusivo pubblicato nel mese di aprile 2014, e svolta in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione, ha evidenziato che, tra le procedure più segnalate dai cittadini e dalle imprese come fonte e causa di lungaggini e di ritardo, vi sono proprio quelle relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, spesso per piccoli interventi di lieve entità.

La presente semplificazione si ripropone di correggere questo stato delle cose e di offrire una risposta ragionevole e ragionata che mira a togliere "il troppo e il vano" dalla funzione autorizzatoria paesaggistica. Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo alla naturale area della libertà tutta una serie di piccoli interventi innocui per il paesaggio, dall'altro lato semplificando e accelerando le procedure per un'altra serie di interventi minori, di lieve entità, così da dimezzare i carichi degli uffici e consentire loro di concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati. Come specificato nell'A.I.R. presentata a corredo della presente relazione illustrativa, la vigenza del presente regolamento di semplificazione dovrebbe eliminare circa un terzo del carico di lavoro degli uffici degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico (Regioni, Comuni, Soprintendenze statali), mentre per un ulteriore terzo di tale carico troverebbe applicazione il regime semplificato proprio degli interventi di lieve entità. E' dunque evidente l'impatto strategico positivo di tali previsioni regolamentari sia in termini di alleggerimento degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, sia in termini di migliore funzionalità degli uffici amministrativi preposti alla tutela.

A.4) Logica della riforma.

Per una più chiara esposizione dei contenuti del decreto appare utile una breve premessa di carattere generale volta a definire il quadro giuridico di riferimento e l'ambito applicativo della prevista semplificazione.

L'art. 146, comma 9, secondo periodo, del codice di settore, come modificato dal secondo decreto correttivo e integrativo di cui al d.lgs. n. 63 del 2008, stabilisce che: "9. . . . Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni".

In attuazione di tale disposizione di legge è stato adottato il citato d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, il cui Allegato 1 contiene 39 tipologie di interventi di lieve entità cui si applica la procedura semplificata ivi prevista (articolata essenzialmente in tre misure o complessi di misure, consistenti nel dimezzamento dei termini del procedimento, nella semplificazione documentale – presentazione di una sola relazione paesaggistica semplificata in luogo dei numerosi documenti previsti in via ordinaria dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005 -, nonché in talune misure di semplificazione organizzativa).

L'art. 149 del codice di settore del 2004 (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*) stabilisce a sua volta che: 1. . . . *non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' articolo 142 , comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.*

Così richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento, occorre in primo luogo sottolineare la natura di regolamento di delegificazione propria sia del regolamento del 2010, ora citato, sia del regolamento, anch'esso da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previsto dalla norma primaria del 2014, della cui attuazione si tratta in questa sede. Tale forza delegificante opera naturalmente anche riguardo all'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica contenuto nell'art. 149 del codice.

Il punto, evidentemente essenziale ai fini dell'ampiezza dell'intervento di semplificazione demandato al nuovo regolamento, merita un approfondimento.

Si è posta la questione della natura tassativa o solo esemplificativa delle tipologie di interventi liberi contenuti nell'art. 149. L'opinione prevalente e condivisibile ritiene che il suddetto elenco non sia tassativo. Indice univoco di tale carattere elencativo e non esaustivo è l'uso dell'avverbio "comunque", che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell'art. 146, commi 1 e 2 –

che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall'autorizzazione paesaggistica non già perché "esonerati" da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Ne consegue che tale elenco non esaurisce la serie degli atti e degli interventi che - in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti - non rilevano sul piano paesaggistico. La norma dell'art. 149, in tal senso, assume natura di norma descrittiva di "chiusura" logica del sistema, rispetto ai primi due commi dell'art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.

Questa conclusione emerge evidente nella lettura dell'art. 149 in combinato disposto con l'art. 146, commi 1 e 2, del codice di settore del 2004. Secondo l'art. 146, comma 1, *i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione*. Secondo il comma 2 *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione*. E' evidente la stretta connessione tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 146: l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione opera se e solo se il "progetto degli interventi" e i "lavori" da avviare possano almeno in astratto "introdurre" (negli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati) "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". E' vero che il comma 2 è distinto dal comma 1 e che nel comma 2 non viene ripetuta tale limitazione. Ma è altrettanto vero che il fine cui è preordinato l'istituto autorizzatorio introdotto dal comma 2 è e resta pur sempre quello di impedire che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati possano introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Deve essere sottolineata la simmetria, di grande rilievo ai fini di una corretta interpretazione, tra le qualificazioni giuridiche connotative contenute nell'art. 146 e quelle contenute nell'art. 149: alla idoneità delle modificazioni a recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione prevista dall'art. 146 come condizione per l'assoggettabilità ad autorizzazione, fa da *pendant*, nell'art. 149, la inidoneità degli interventi manutentivi sottratti alla previa autorizzazione ad alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La somma di queste due connotazioni qualificanti i fatti e gli atti assoggettabili a previo controllo autorizzativo definisce la nozione di *rilevanza paesaggistica*, quale presupposto comune e generale di sottoposizione di atti e comportamenti al potere di controllo preventivo.

La questione in esame - della natura elencativa o tassativa dei casi di interventi "liberi" di cui all'art. 149 - incide sulla linea di confine tra autorità e libertà, tra *agere licere* del privato e limiti e condizioni posti dalla legge a tutela dell'interesse generale

all'effettivo esercizio di tale diritto, nello schema generale degli articoli 41 e 42 della Costituzione e dei principi generali dell'agire amministrativo democratico di logicità, ragionevolezza e proporzionalità (minimo mezzo).

Tale limite di proporzionalità alla funzione di controllo preventivo si traduce, riguardo ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica, nella subordinazione di tale funzione alla condizione generale di *rilevanza paesaggistica* della trasformazione antropica oggetto di controllo, ossia della sua attitudine, almeno in astratto, a incidere negativamente sull'interesse pubblico tutelato. Diversamente opinando si infrangerebbero i principi ora richiamati e si perverrebbe a un'assoluta e pervasiva espropriazione di ogni libertà e di ogni facoltà insita nell'*uti, frui* della proprietà di una determinata area o immobile (sol perché e in quanto) sottoposti a tutela paesaggistica. Secondo il principio di legalità sostanziale, la cura dell'interesse generale (prevalente su quello particolare individuale) sorregge e giustifica il potere – e, con esso, il limite alla libertà – se e nella misura in cui è strettamente necessario al perseguimento e conseguimento di quegli obiettivi e di quelle finalità protettive del valore-bene-interesse pubblico valutato prevalente dalla legge e dalla legge selezionato come meritevole di una tale cura e tutela. Ma, per definizione, il potere – e la tutela dell'interesse generale – prendono in considerazione, valutano e conseguentemente regolano esclusivamente quegli atti e quei fatti (o quegli stati delle cose o eventi) che assumono un rilievo di interesse generale, in quanto almeno in astratto potenzialmente incidenti in modo pregiudizievole sul valore-bene-interesse protetto. Tutto ciò che non assurge a questo livello e resta confinato in un ambito di rilevanza puramente privata, per definizione non ha rilevanza (pubblica) paesaggistica.

Non è senza rilievo in questo contesto il dato letterale ulteriore fornito dall'art. 146, comma 7, del codice di settore, che impone all'amministrazione procedente, adita con istanza di autorizzazione paesaggistica, di verificare preliminarmente “*se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*”, ossia alla stregua di quelle regole d'uso, se previste o inserite nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, che stabiliscono la linea di confine in concreto tra libertà di intervento (art. 149) e condizionamento della libertà al previo controllo autorizzativo, ciò che dimostra ulteriormente il confine mobile ed elastico dell'ambito applicativo dell'art. 149 del codice stesso.

Né deve indurre a conclusioni di segno opposto la lettera della disposizione penale contenuta nell'art. 181 del codice di settore (*Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*), a termini della quale “*Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito . . .*”, dove la locuzione *lavori di qualsiasi genere*, al netto dell'enfasi propria della comminatoria penale, sembrerebbe deporre per una nozione onnicomprensiva e totalizzante degli interventi, di cui all'art. 146, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (e, di conseguenza, per una nozione restrittiva e tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 149).

In realtà anche la più severa giurisprudenza penale è chiara nell'ancorare la punibilità al criterio della offensività almeno in astratto della condotta punibile (Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005, n. 33297, Palazzi; *Id.*, 28 marzo 2003, n. 14461, Carparelli; 29 aprile 2003, n. 19761; 28 settembre 2004, n. 38051, che hanno esaminato fattispecie relative a comportamenti ritenuti del tutto inidonei a compromettere l'interesse tutelato; *Id.*, 30 marzo 2006, n. 11128, che pur confermando tale indirizzo, lo ha ritenuto non applicabile a una fattispecie concernente la realizzazione di una struttura edilizia interrata di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, ma *"idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata"*; alla stessa stregua Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2009, n. 37610, ribadendo che *"Il reato paesaggistico è un reato formale e di pericolo, che si perfeziona mediante l'esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocimento alle zone vincolate in assenza di preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l'accertamento della intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio"*, ha chiarito che *"sono sanzionati tutti gli interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie (demolizione e ricostruzione, interventi di cambio di destinazione d'uso) o in caso di opere non visibili dall'esterno (ad esempio interrate)"*; Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 889, pone ancor più l'accento sulla idoneità degli interventi realizzati a determinare una compromissione ambientale (ai fini della sanatoria di cui all'art. 181, comma 1-ter del codice di settore *"dovrà escludersi la speciale sanatoria stabilita dall'articolo 181 in tutti quei casi in cui la creazione di superfici utili o volumi o l'aumento di quelli legittimamente realizzati siano idonei a determinare una compromissione ambientale"*).

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi che si potesse o si volesse accedere a una lettura restrittiva-tassativa dell'elenco degli interventi "liberi" contenuto nell'art. 149, nulla osterebbe comunque alla redazione, in via regolamentare, di un elenco più ampio, contenente altri e diversi tipi di intervento, rispetto a quelli già contenuti nel ripetuto art. 149, attesa la certa natura di delegificazione del regolamento previsto dal legislatore del 2014.

Alla stregua di questa preliminare chiarificazione emerge con maggiore evidenza il significato proprio della locuzione *"ai sensi dell'articolo 149"* adoperata dal Legislatore del 2014 per definire il "mandato" di semplificazione attribuito al Governo mediante la redazione di un nuovo elenco degli interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del predetto Codice, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica. Tale precisazione (*ai sensi dell'articolo 149*) significa in base al (e nei limiti del) significato logico-giuridico inscritto nell'art. 149. Si tratta, dunque, di una delegificazione inscritta nella legge e

delimitata dalla logica e dal senso (*ai sensi del*) della norma primaria cui si riferisce la previsione regolamentare.

In definitiva, la norma del 2014 deve essere letta nel senso che sono demandati al Governo due compiti paralleli e connessi: da un lato sviluppare ed esplicitare, per quanto possibile, per ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, secondo il fondamentale criterio dell'irrelevanza paesaggistica, l'elenco degli interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica già ricavabile da una corretta interpretazione logico-sistematica e finalistica del combinato disposto degli artt. 146 e 149 del codice di settore (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di sola attuazione e non di delegificazione); dall'altro lato operare una parziale delegificazione dell'elenco degli interventi liberi anche oltre la lettera dell'art. 149 (e in ciò il regolamento si porrà e si configurerà come regolamento di delegificazione). L'elenco degli interventi "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" dovrà dunque contenere in primo luogo non già interventi esonerati dalla previa autorizzazione, bensì interventi (ontologicamente) già liberi, perché paesaggisticamente irrilevanti. Dovrà inoltre contenere anche taluni interventi da esonerare dall'autorizzazione preventiva, che vi erano invece in precedenza assoggettati, e ciò nella misura in cui, nel bilanciamento degli interessi, insito nella discrezionalità del normatore, il Governo riterrà utile e necessario usare il potere di delegificazione. E tale nuovo elenco potrà attingere *"sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, sia individuandone ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nell'attuale elenco del predetto art. 149 (*"sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica"*). La prima parte dell'elenco poggia sulla seconda e ultima parte della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (*sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica*); la seconda parte dell'elenco poggia sulla prima parte della lettera *a*) del comma predetto (*sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

La norma del 2014, inoltre, autorizza (anche qui in potenziale delegificazione) l'individuazione di un'ulteriore serie di interventi non "liberi", ma da esonerare dalla previa autorizzazione, in forza della speciale previsione contenuta nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 12, mediante un innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le tipologie di intervento di lieve entità che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Si tratta di casi emersi nella recente pratica, che interferiscono con funzioni proprie di programmazione e di pianificazione di attività e di settori di diretta competenza dei Comuni, che implicano di regola interventi di carattere seriale e ripetitivo: si pensi, ad esempio, al commercio su aree pubbliche, alle strutture esterne a servizio di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

(*dehors*, tendoni, tavolini, *etc.*), alle strutture smontabili per la balneazione, alla cartellonistica pubblicitaria, *etc.* (tutte tipologie di opere e interventi ripetitivi e seriali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e programmazione comunale, per i quali evidenti ragioni di semplificazione e di certezza del diritto, in termini di prevedibilità delle decisioni e di razionalizzazione delle scelte tecnico-discrezionali, impongono strumenti di accordo preventivo tra amministrazioni titolari di competenze parallele; le tipologie del genere incluse nel regolamento sono le seguenti: barriere architettoniche sopra i 60 centimetri; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, *dehors*, verande e strutture tali da configurare ambienti funzionali chiusi; manufatti in soprassuolo per pozzi domestici; posa in opera di cartelloni pubblicitari inferiori a 18 mq).

Il criterio della rilevanza paesaggistica, che orienta la selezione di una serie tipologica di interventi da ritenersi "liberi", si articola in tre profili: la non percepibilità esterna, la innocuità dell'intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto, la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio. Talune tipologie di interventi minori, pur non pienamente riconducibili a tale declinazione della nozione di irrilevanza paesaggistica, siccome percepibili all'esterno, in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio e non temporanei, ma duraturi (ad es., gli impianti di climatizzazione esterni, i microimpianti eolici e i pannelli solari sui tetti, le rampe e gli altri impianti per il superamento delle barriere architettoniche), sono considerati meritevoli di "esonero" dalla previa autorizzazione paesaggistica facendo leva sulla forza delegificante del regolamento e nell'esercizio della discrezionalità normativa di bilanciamento tra valori potenzialmente equiordinati alla tutela paesaggistica, quali quelli di tutela della salute, di tutela dell'ambiente-ecosfera mediante la promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile alternative a quelle tradizionali climalteranti, di tutela dei soggetti diversamente abili.

L'ispirazione di fondo che orienta questa riforma – ancorata al significato logico-giuridico degli artt. 146 e 149 del codice - si compendia nell'idea che è libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell'organismo (edilizio o naturale) che costituisce l'oggetto della tutela paesaggistica, poiché rientrano nell'area naturale della libertà e della proprietà quegli utilizzi e quegli interventi (con finalità prevalentemente conservative o di gestione e di adeguamento) che, da un lato, consentono all'organismo paesaggistico di "vivere" (di conservarsi e di adattarsi), dall'altro lato rientrano nel dominio utile del proprietario privato e sono insuscettibili di ledere il dominio eminente pubblico inerente al bene e oggetto di interesse generale.

B). ESAME DELL'ARTICOLATO

B.1) “Bellezze individue”, centri storici e misure “premiali” di promozione della co-pianificazione paesaggistica.

Prima di procedere alla disamina analitica delle norme procedurali e delle tipologie di interventi “liberi” (di cui all'allegato A) e “semplificati” (di cui all'allegato B), è utile porre in evidenza altri due profili di carattere generale, che costituiscono altrettante linee ispiratrici della “filosofia” sottesa alla proposta di regolamento (e ne consentono una migliore lettura e comprensione).

Particolare attenzione è stata riservata a talune tipologie di beni paesaggistici più delicati e vulnerabili: in particolare alle così dette “bellezze individue”, di cui alla lettera b) dell'art. 136 del codice di settore e ai centri e nuclei storici, di cui alla lettera c) del medesimo articolo ora citato. Per tali tipologie di beni, come già si era del resto previsto nel vigente regolamento di semplificazione del 2010, è stato riservato un regime speciale “attenuato”, di maggiore cautela e gradualità nella semplificazione. Talune tipologie di interventi di lieve entità, già previsti come “semplificati” nel regolamento del 2010 e ora trasferiti nell'elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione, resteranno invece ancora sottoposti a tale controllo preventivo, sia pur nella modalità semplificata, allorquando ricadano in aree o immobili sottoposti a quel regime particolare di tutela (si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di interventi: prospetti, coperture e finestre; impianti tecnologici esterni; micro generatori eolici; manutenzione e sostituzione dei cancelli; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti). L'eccezione alla liberalizzazione per i suddetti interventi, allorquando ricadenti in aree o su immobili sottoposti a tutela in base alla lettera c) dell'art. 136 del codice, è stata operata con esclusivo riferimento (“limitatamente”) agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, e ciò sulla considerazione che, nell'ambito di tali tipologie di vincolo “d'insieme”, spesso accade che la perimetrazione ricomprenda anche taluni edifici e manufatti di recente costruzione, in sé del tutto privi di interesse paesaggistico, rispetto ai quali sarebbe stato immotivato e discriminatorio imporre un regime di maggiore cautela. La distinzione, all'interno del vincolo d'insieme ai sensi della lettera c), tra immobili che presentano interesse diretto “storico” paesaggistico e immobili che tale interesse non presentano, può agevolmente essere rimessa, oltre che a considerazioni di buon senso comune e alla prassi, esperibili direttamente dai cittadini interessati, alla valutazione degli uffici tecnici, sia degli enti preposti alla gestione del vincolo (Regione, Comune), sia della soprintendenza statale.

Al fine di assicurare, d'altra parte, una dinamica virtuosa nella evoluzione della disciplina paesaggistica, premiante per quelle realtà regionali che si dotino di piani paesaggistici condivisi con il Ministero e conformi ai dettami del codice di settore del 2004, viene introdotta una sorta di “promozione” di questi interventi dall'elenco dei “semplificati” a quello dei “liberi”, nel senso che i predetti interventi potranno essere liberi, anche se ricadenti su bellezze individue o centri e nuclei storici “dichiarati”, nel momento in cui la nuova disciplina paesaggistica avrà apprestato per essi

un'adeguata disciplina di dettaglio idonea a costituire una griglia valutativa efficace anche *ex post* per la tutela di tali beni, rispetto ai predetti interventi di minima entità.

E' da notare che, invece, al fine di rendere più semplice e chiaro l'ambito applicativo della semplificazione procedimentale, si è ritenuto di eliminare le numerose eccezioni che, nel d.P.R. n. 139 del 2010, rendevano inapplicabile la semplificazione per molte tipologie di interventi all'interno dei centri storici (intesi, in alcuni casi, impropriamente anche in senso urbanistico, con riferimento alla lettera a) del d.m. n. 1444 del 1968). Siffatto regime a doppio binario aveva costituito ragione di grave incertezza applicativa e aveva grandemente limitato l'operatività e l'efficacia della semplificazione del 2010.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle opere sotterranee e a quelle interrato, anche con riferimento alla dimensione degli interventi. Possono essere considerati liberi solo quelli di minima consistenza, neppure in astratto suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio nel medio-lungo periodo alla superficie visibile sovrastante l'intervento. Altre tipologie di tali interventi, comunque decisamente lievi, sono state invece incluse nell'elenco B degli interventi soggetti a procedura semplificata.

B.2) Esame degli articoli.

Il Capo I comprende i primi sei articoli e detta disposizioni generali.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini adoperati nel regolamento. Per quanto riguarda la definizione di "amministrazione procedente", di cui alla lettera c), si specifica che per essa si intende l'ente territoriale delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attraverso le proprie articolazioni organizzative previste nella vigente normativa, ivi inclusi gli sportelli unici.

L'articolo 2 rinvia all'allegato A, relativo agli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e all'articolo 4 che individua particolari categorie di interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. La disposizione disgiunge "interventi" ed "opere" atteso che vi sono una pluralità di tipologie che descrivono attività ("opere"), più che "interventi" di tipo edilizio su un determinato manufatto.

L'articolo 3 rinvia all'allegato B, relativo agli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

L'articolo 4 (*Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*) introduce il meccanismo, già sopra descritto *sub* B.1), della "premialità" per le realtà regionali che si siano dotate o si dotino dei piani paesaggistici o di strumenti di così detta "vestizione" dei vincoli paesaggistici, tali per cui siano definite "a monte" le regole condivise, con un adeguato livello di dettaglio, delle modalità di uso compatibile del paesaggio. In presenza di tali presupposti, che "asciugano" la discrezionalità della valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento, riconducendola nell'ambito quasi vincolato della verifica di conformità al piano paesaggistico e/o alle regole d'uso di "vestizione" del

singolo vincolo, è previsto che anche quegli interventi, ritenuti, in assenza di tali regole condivise "a monte" abbinabili di un controllo puntuale *ex ante* (ancorché nella modalità semplificata), possano infine essere inseriti nell'area della libertà e dell'esonero dal previo controllo autorizzativo paesaggistico. Al fine di assicurare un'adeguata certezza del diritto e di consentire ai cittadini e alle imprese (ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni) di non avere dubbi applicativi sul regime di semplificazione da applicare, è stato previsto che tali misure "premiali" (che "promuovono" taluni interventi dall'elenco dei "semplificati" a quelli dei "liberi" in presenza dei suindicati presupposti) "scattano" (divengono operative) solo a partire dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero o della Regione dell'apposito avviso dell'avvenuto avveramento della suddetta condizione di esonero.

Il comma 3 riguarda poi la terza tipologia di casi di semplificazione o di liberalizzazione, quella legata alla stipula di appositi accordi tra il Ministero e le autonomie territoriali. Come già chiarito nella parte generale della presente relazione (*sub* A.4), pag. 6), tale possibilità è espressamente contemplata dalla legge del 2014 e riguarda essenzialmente interventi che intercettano competenze programmatiche e pianificatorie proprie degli enti locali (commercio su aree pubbliche, cartellonistica, pubblicità, opere di urbanizzazione, *etc.*).

L'articolo 5 (*Disposizioni specifiche degli interventi*) prevede, riguardo agli interventi "liberi" inclusi nell'allegato A, che le condizioni di *rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti*, che consentono di eseguire liberamente, senza previa autorizzazione paesaggistica, taluni interventi (ad esempio, quelli sui prospetti o sulle coperture degli edifici, di cui alla voce A.2, o quelli di consolidamento statico e antisismico di cui alla voce A.3), possano (e potranno) essere specificate e dettagliate dai piani paesaggistici e dagli strumenti urbanistici dei Comuni, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici, in termini di definizione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi predetti, ferma restando in ogni caso l'applicazione immediata del presente decreto in ogni sua parte fin dalla sua entrata in vigore, a prescindere dall'attuale esistenza o meno, nei suddetti strumenti pianificatori, delle specifiche realizzative di che trattasi. E' da notare che la previsione in commento trova un suo riferimento già a livello primario nell'art. 146, comma 7, del Codice, che prevede che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).

L'articolo 6 (*Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione*) disciplina il procedimento di formazione e i contenuti precettivi degli accordi di collaborazione, rinviando a un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di conferenza unificata, la definizione di linee guida di coordinamento relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 83 del 2014 e successive modificazioni. Il comma 2 prevede

poi che sui singoli schemi di accordo, predisposti "a valle" delle linee guida, d'intesa dal Ministero, dalla Regione interessata e dall'ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell'Osservatorio Nazionale del paesaggio, che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle linee guida di cui al precedente comma 1, e che su tale schema il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni culturali e paesaggistici. Questa disciplina si è ritenuta necessaria per evitare l'eccessiva indeterminatezza e latitudine applicativa degli accordi in questione, i quali, si ripete, come già chiarito nella parte generale della relazione, nonché *sub art.* 4, comma 3, hanno il potere molto rilevante di allargare l'elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati, onde la necessità che tale potere sia ben circoscritto, sia sul piano procedurale, sia e soprattutto sul piano sostanziale.

Giova precisare che il decreto ministeriale, cui la presente disposizione regolamentare rinvia, introduce esclusivamente regole tecniche e indirizzi di carattere generale, ma non ha certo contenuti normativi (di talché la previsione in esame, analogamente a quella recata dall'art. 18 del presente decreto, non dovrebbe suscitare dubbi di legittimità, altrimenti ipotizzabili ove si trattasse di una sorta di delega regolamentare, evidentemente preclusa alla presente fonte regolamentare).

Il Capo II – articoli dal 7 al 13 – disciplina il procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità compresi nell'allegato B.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità risulta notevolmente semplificato rispetto alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 139 del 2010. Oltre ad apportare ulteriori e significativi elementi di semplificazione nel rapporto tra le amministrazioni coinvolte e i cittadini, il nuovo procedimento mira ad assicurare un ragionevole bilanciamento tra esigenze della tutela dei beni vincolati e interessi privati. Questo risultato è stato raggiunto assicurando la chiarezza e la leale collaborazione nell'assetto dei rapporti tra amministrazioni coinvolte - Regioni, ma più spesso Comuni, e Soprintendenze - e tra queste ultime e i soggetti che richiedono l'autorizzazione, oltre che, naturalmente, riaffermando la certezza dei tempi dell'azione dell'Amministrazione, e intervenendo anche sull'apparato documentale, semplificandolo a partire dalla previsione di uno stesso modello unico di istanza.

L'articolo 7 (*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*) introduce una figura aggiuntiva, di carattere generale e non specifico, di "interventi" semplificati (e per questo la sua previsione è stata inserita nell'articolato e non come autonoma voce nell'allegato B), riguardante le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche "ordinarie", ossia rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

L'articolo 8 (*Semplificazione documentale*) riguarda la semplificazione documentale. Al riguardo va sottolineato che il d.P.R. sarà accompagnato da due

specifici allegati recanti, rispettivamente, un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D), con riferimento alla quale risultano peraltro previsti specifici contenuti finalizzati a garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico.

L'articolo 9 (*Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata*) aveva, in una prima stesura elaborata dal Gruppo di lavoro, introdotto ulteriori elementi di chiarezza nei rapporti tra Amministrazioni e cittadini, anche sotto un profilo più strettamente documentale, operando il non semplice coordinamento con le previsioni del TUED e assicurando la concentrazione dei procedimenti presso lo Sportello unico per l'edilizia e lo Sportello unico per le attività produttive, quando l'intervento fosse assoggettato non solo ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ma anche a procedura abilitativa edilizia (permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, denuncia di inizio attività, comunicazione di inizio lavori). La norma faceva riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza previste dall'articolo 5, comma 4 *bis*, del DPR 380 del 2001, che prevede che lo sportello unico è tenuto ad accettare la trasmissione dell'istanza in via telematica, ferma restando la facoltà per l'utente (escluse, ai sensi del DPR 160 del 2010, le imprese) di inviare l'istanza con le modalità ordinarie. A seguito di successivi approfondimenti si è stabilito di disporre tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: al SUE nel caso di interventi edilizi ai sensi dell'articolo 5 del DPR 380 del 2001; al SUAP, qualora gli interventi rientrano nella previsione del DPR n. 160 del 2010; all'autorità procedente nei casi residuali.

L'articolo 10 (*Termine per la conclusione del procedimento*) ribadisce in modo netto il termine (dimezzato) di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato, che deve concludersi con un provvedimento adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente. L'aggettivo "*tassativo*" è stato volutamente scelto al fine di chiarire che il decorso del termine, pur non determinando la consumazione del potere di provvedere, deve considerarsi in ogni caso inderogabile e segna il punto a partire dal quale opera il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, sanzionabile sia in termini di ritardo, sia in termini – come esplicitamente ricordato dal successivo articolo – di responsabilità dei funzionari.

L'articolo 11 (*Semplificazioni procedurali*) l'originaria stesura disegnava in modo volutamente dettagliato e analitico – per chiarezza di disciplina e certezza applicativa – lo svolgimento dell'*iter* procedurale, assicurando consistenti semplificazioni, pur nell'ambito della oggettiva complessità della partecipazione decisionale "a doppia chiave" (con una codecisione Stato – ente territoriale) che contraddistingue la procedura autorizzatoria paesaggistica.

Più nel dettaglio, la nuova disciplina, una volta ribadito il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, già previsto nella versione originaria del regolamento, ha apportato importanti modifiche rispetto al testo del 2010, snellendolo

e alleggerendolo ulteriormente. In particolare sono stati eliminati la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (art. 4, comma 2, del d.P.R. del 2010), in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato nel caso di esito negativo, e la possibilità per il privato di adire il Soprintendente con la richiesta di riesame del provvedimento di rigetto dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o dell'amministrazione delegata (art. 4, comma 5, del regolamento del 2010).

A seguito di consultazioni e approfondimenti resisi necessari alla luce delle disposizioni normative *medio tempore* intervenute, si è convenuto che nel testo del nuovo d.P.R. il procedimento – mantenendo la durata complessiva di 60 giorni – è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) presentazione dell'istanza all'autorità procedente che verifica preliminarmente l'intervento la tipologia nella quale si colloca (libero, semplificato o sottoposto ad autorizzazione ordinaria);
- 2) nel caso in cui l'intervento rientri tra quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata e siano necessari i pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza di servizi ai sensi del decreto legislativo attuativo dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente, dimezzando i termini ivi previsti;
- 3) nei casi in cui il progetto non richieda altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica si verifica quanto segue:
 - a) eventuale richiesta dell'amministrazione procedente – entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza - di integrazione documentale e chiarimenti in un'unica volta;
 - b) assegnazione del termine di dieci giorni per l'invio da parte dell'interessato di quanto richiesto in via telematica. Il procedimento in tale fase è sospeso;
 - c) se quanto richiesto non perviene nei termini assegnati, l'istanza è dichiarata improcedibile;
 - d) Pervenuta l'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente, in caso di esito positivo, entro venti giorni dalla ricezione, trasmette alla Soprintendenza l'istanza, la relativa documentazione e una motivata proposta di accoglimento;
 - e) nel caso in cui la valutazione del Soprintendente sia anch'essa positiva, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, lo stesso esprime il suo parere vincolante all'amministrazione procedente la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi;
 - f) nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell'amministrazione procedente:
 - aa) il medesimo comunica al richiedente entro dieci giorni dal ricevimento della proposta i motivi che ostano all'accoglimento, indicando altresì le modifiche indispensabili per la valutazione positiva

del progetto, assegnando il termine di quindici giorni (che sospende il procedimento) entro il quale l'interessato deve presentare il progetto adeguato;

bb) decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di dover modificare la propria valutazione negativa sull'intervento, nei successivi venti giorni adotta il provvedimento negativo, fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all'autorità procedente.

Per entrambe le ipotesi (provvedimento positivo o negativo) il termine di conclusione del procedimento è come sopra riferito di 60 giorni.

Il comma 5 prevede che il parere del Soprintendente, da rendersi nel medesimo termine di venti giorni, è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione di vincolo.

Il comma 6 dispone, nel procedimento in esame, la non obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio a meno che le rispettive leggi regionali non dispongano diversamente.

Il comma 7 dispone che il comma 4 dell'articolo 146 del Codice si applica anche ai procedimenti in parola.

L'articolo 12 (*Semplificazione organizzativa*) conferma le misure di semplificazione organizzativa già previste nel d.P.R. n. 139 del 2010 (individuazione, presso ciascuna soprintendenza e, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle autonomie territoriali, di uno o più funzionari responsabili dei procedimenti semplificati).

L'articolo 13 (*Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*) – uniformandosi alla sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2012, n. 207 – stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto, con la specificazione che sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti, mentre l'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato "A" si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, trattandosi di norme che, da un lato, attengono alla tutela del paesaggio (cfr. Corte cost. 24 maggio 2009, n. 164; 17 marzo 2010, n. 101; 24 luglio 2013, n. 238; 18 luglio 2014, n. 210), specifiche delle norme di natura di grande riforma economico sociale del Codice (cfr. Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367; 23 novembre 2011, n. 309), dall'altro definiscono livelli essenziali delle prestazioni amministrative, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto norme di semplificazione procedimentale attuative del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Giova chiarire sul punto che la formula adoperata nello schema di decreto in esame riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, che ha formato oggetto di ricorso per conflitto di attribuzione da parte di una Provincia autonoma, ricorso respinto con la già citata sentenza della Consulta n. 207 del 2012. In quella sede la Corte ha escluso che il regolamento di delegificazione possa introdurre norme di grande riforma economico sociale, ed invero nella disposizione regolamentare in esame ci si limita a richiamare la natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ma non si autoqualifica (inammissibilmente) in tali termini la disciplina qui introdotta in sede regolamentare. La Consulta ha tuttavia ammesso che il regolamento potesse stabilire regole minime di semplificazione procedurale, atteso *"che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo"*, giudicando corretta l'autoqualificazione compiuta dal legislatore statale della disciplina in esame (nel d.P.R. n. 139 del 2010) come riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (punti 4.2. e 4.3. della motivazione in diritto della citata sentenza della Corte cost. n. 207 del 2012).

Il Capo III (artt. 14-20) contiene le *Norme finali*.

L'articolo 14 (*Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione*), precisa che gli strumenti di pianificazione paesaggistica non possono imporre oneri procedurali maggiori rispetto ai livelli minimi di semplificazione, uniformi su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal presente regolamento (ad esempio, è escluso l'assoggettamento a procedura ordinaria, da parte del piano paesaggistico, di interventi per i quali invece il presente regolamento prevede la procedura semplificata, oppure la sottoposizione ad autorizzazione semplificata di interventi che invece il presente decreto considera liberi). La disposizione si premura peraltro di chiarire, a scanso di equivoci, che la suddetta prevalenza non investe i casi di divieti e di limiti sostanziali alla realizzabilità di taluni interventi in determinate aree territoriali che siano stabiliti in sede di "vestizione" dei vincoli o dal piano paesaggistico (Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice). Tale precisazione vale a chiarire che il fatto che il presente regolamento sancisce l'esclusione della previa autorizzazione paesaggistica (ad esempio, voce A.12) per interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili, la

demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq., etc., non significa in alcun modo che i soggetti vantino sempre e comunque un diritto soggettivo pieno a realizzare senz'altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali divieti di realizzazione di tali (o di altri) interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico (o dalle regole d'us o eventualmente contenute nel singolo provvedimento di vincolo).

L'articolo 15 (*Rinvio a normative di settore*) contiene una previsione per certi versi non innovativa, ma comunque molto utile (e in realtà necessaria) per ragioni evidenti di chiarezza del sistema normativo e di certezza del diritto: la norma chiarisce, in attuazione del principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, che la "liberalizzazione" (ossia l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica) degli interventi di cui all'Allegato 'A' al presente decreto non esclude in alcun modo la eventuale necessità, per quei medesimi interventi, di altri e diversi titoli autorizzativi, vuoi perché si tratti di interventi su immobili sottoposti, oltre che a tutela paesaggistica, anche a tutela come beni culturali, in base alla Parte II del Codice di settore, vuoi perché altre normative di settore li sottopongano ad altri titoli autorizzativi o concessori (si pensi, ad esempio, all'occupazione di aree pubbliche, alle autorizzazioni commerciali, annonarie, ambientali, agli stessi titoli abilitativi edilizi, etc.).

L'articolo 16 (*Coordinamento con la tutela dei beni culturali*) affronta il problema, non infrequente, in cui l'intervento abbia ad oggetto un immobile sottoposto sia a vincolo paesaggistico, sia a vincolo storico, artistico o archeologico. Come chiarito dal successivo art. 15, la semplificazione sul versante paesaggistico non incide in alcun modo sul regime di tutela storica, artistica, archeologica. Fermi restando i modi e i tempi del procedimento autorizzatorio previsto dalla Parte II del codice di settore (artt. 21 ss.), la norma – al fine di evitare pronunce discordanti e scoordinate della stessa amministrazione, ancorché a diverso titolo, in ordine al medesimo intervento – stabilisce che, ove l'interessato presenti un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi, la Soprintendenza Belle arti e paesaggio (oggi unificata in applicazione della nuova riforma organizzativa del Ministero, introdotta con il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171) si pronuncia con un unico atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica e artistica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo. Resta implicito (ma indubbio) che i diversi e più lunghi termini propri del procedimento di autorizzazione in base alla Parte II del Codice (120 giorni, come stabilito dall'art. 22, comma 1, codice citato), così come il diverso livello di approfondimento e di sviluppo degli elaborati progettuali da presentare alla Soprintendenza a tale fine, non sono diminuiti o incisi dal regime semplificato sul versante paesaggistico. All'obiezione secondo la quale in tal modo l'effetto di semplificazione e di accelerazione stabilito a livello paesaggistico dal presente decreto rischia di restare vanificato dai più lunghi tempi della procedura storico-

artistica o archeologica, è possibile replicare da un lato con la considerazione che tale regime (di atto contestuale a contenuto plurimo) è attivabile volontariamente dalla parte, se e nella misura in cui sia essa chiedere i due titoli con un'unica domanda, dall'altro lato con il rilievo per cui in ogni caso, anche nell'ipotesi di separazione della due procedure, il conseguimento del titolo paesaggistico semplificato in 60 giorni sarebbe comunque inutile per il privato, che si vedrebbe costretto ugualmente ad attendere l'esito del più lungo procedimento storico-artistico o archeologico. Criteri di buona amministrazione efficiente ed efficace e una razionale applicazione della presente disposizione consentiranno invece sicuramente, secondo buon senso, di consentire nella stragrande maggioranza dei casi, trattandosi comunque di interventi di lieve entità, ad istruttoria oggettivamente semplice, di ottenere nel minor tempo proprio della procedura paesaggistica semplificata sia l'autorizzazione paesaggistica che quella storico-artistica o archeologica, con grande vantaggio anche sul piano della coerenza e della non contraddizione delle valutazioni e degli atti.

L'articolo 17 (*Rinvio all'articolo 167 del d.lgs. n. 42 del 2004*) chiarisce che la realizzazione di interventi "semplificati" in assenza di autorizzazione paesaggistica – ossia il caso in cui il soggetto, ritenendo di eseguire un intervento "libero" in quanto riconducibile in una delle tipologie dell'allegato A, realizza in realtà un intervento ascrivibile ad una delle tipologie incluse nell'allegato B - soggiace alle sanzioni amministrative previste dal codice e in tale evenienza il soggetto potrà avvalersi, ove del caso, ricorrendone i presupposti, della sanatoria prevista dall'art. 167, comma 4, del codice medesimo. L'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma 4 del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che rendano l'intervento compatibile con i valori paesaggistici.

Il comma 2 prevede che non può disporsi la rimessione in pristino degli interventi di cui all'articolo 2 del regolamento realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo 18 (*Specificazioni e rettificazioni*) riproduce la disposizione già contenuta nell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 139 del 2010, secondo cui, sulla base dell'esperienza attuativa del presente decreto, il Ministro, previa intesa con la conferenza unificata, può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati 'A' e 'B', fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato 'D' al presente decreto. Si tratta di rinvio a una mera regola tecnica, come tale ammissibile, come già chiarito nell'iter approvativo del precedente decreto del 2010.

L'articolo 19 (*Abrogazioni*) contiene l'abrogazione espressa del precedente regolamento di cui al DPR n. 139 del 2010.

L'articolo 20 (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza finanziaria.

C) ALLEGATI

C.1) Premessa.

Si illustrano di seguito gli interventi “liberi” e quelli “semplificati”, rispettivamente indicati negli allegati A e B al presente schema di regolamento, precisando che i due elenchi, sono in parte complementari, necessitando quindi di una lettura integrata e speculare in quanto riguardanti le medesime tipologie di interventi distinte se interessino o meno taluni tipi di beni maggiormente vincolati, ma non del tutto speculari: il secondo (interventi “semplificati”) è più ampio, poiché include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi “liberi”), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati affatto nel primo elenco. Ad esempio, per maggiore chiarezza, nella categoria A.2. sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici (rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili), *purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti*; le stesse tipologie di interventi sono invece ricompresi nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e interventi sulle coperture) allorquando comportino viceversa alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.

Giova evidenziare come la ora illustrata modalità costruttiva degli allegati, per cui numerose tipologie di interventi sono considerati “liberi” se rispettosi della natura e delle caratteristiche sostanziali e formali dell’esistente, mentre sono sottoposti a preventivo controllo autorizzativo paesaggistico (semplificato) in caso contrario, può svolgere di fatto un efficace e importante effetto “pedagogico” e di orientamento alla corretta conservazione degli immobili vincolati, nella misura in cui “premia” – come liberi e non sottoposti ad autorizzazione – gli stessi interventi, se rispettosi della fisiologica vita dell’organismo edilizio o naturale sottoposto a vincolo paesaggistico e progettati e realizzati in modo da non alterarne le caratteristiche morfologiche e costruttive.

Per comodità di esposizione si illustrano dapprima gli interventi di cui all’allegato A (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) evidenziando, oltre alla eventuale correlazione tra interventi liberi e semplificati, se si tratti di interventi di nuova previsione, ovvero già contemplati dal d.P.R. n. 139 del 2010 (come sottoposti a procedura semplificata). Si elencano poi gli interventi di cui all’allegato B che non trovano alcuna corrispondenza con quelli di cui all’allegato A.

- Il numero A.1 comprende opere interne agli edifici, che non ne alterano l'aspetto esteriore; si tratta di una tipologia di interventi naturalmente irrilevanti sul piano paesaggistico, atteso che il paesaggio costituisce la forma visibile del territorio. La previsione precisa che la non sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica permane anche ove gli interventi interni comportino mutamento della destinazione d'uso, posto che la destinazione d'uso in sé non incide sulla forma del territorio (se non in casi estremi, nei quali il mutamento di destinazione non potrebbe non comportare anche opere e modifiche esterne più rilevanti e visibili dall'esterno). La tipologia di interventi di cui al numero A.1 in esame è solo apparentemente "nuova": essa non compariva negli interventi di lieve entità del d.P.R. n. 139 del 2010 per la semplice ragione che in realtà non si è mai dubitato nella prassi che siffatti interventi fossero "liberi"; sotto questo profilo la previsione svolge qui un ruolo di chiarificazione e di certezza del diritto, non realmente innovativo del sistema vigente.
- Il numero A.2 prevede la non sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica di una pluralità di piccoli interventi che attengono in realtà alla fisiologica "vita" dell'organismo edilizio e alla sua corretta gestione e conservazione, rientranti grosso modo nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria (ferma restando la non trasferibilità nella materia paesaggistica dei termini e dei concetti dell'edilizia e dell'urbanistica), purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e morfotipologiche degli edifici. Vi sono compresi anche taluni interventi di efficientamento energetico, quali la coibentazione, che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma. Il numero A.2 in esame considera "liberi" anche gli interventi diretti alla realizzazione o alla modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, ma solo se non riguardino beni soggetti a vincolo provvedimentale (art. 136, comma 1, lett. a e b, e, per i nuclei storici di cui alla lett. c, limitatamente ai complessi edilizi o singoli edifici di interesse culturale); questa precisazione, come si è già sopra illustrato, mira a riconoscere la peculiarità di taluni beni paesaggistici, più "delicati" o di maggiore pregio, per i quali si è ritenuto necessario mantenere il controllo preventivo, sia pur nella forma semplificata. Tuttavia, in base all'articolo 4 dello schema di regolamento, anche questi ultimi interventi (apertura e modifica di finestre) sono sottratti all'autorizzazione paesaggistica qualora nel provvedimento di vincolo paesaggistico siano contenute specifiche prescrizioni intese ad assicurare la conservazione del bene (secondo la logica illustrata nella parte generale di questa relazione). Interventi analoghi a quelli qui elencati, qualora comportino, invece, alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici, sono sottoposti a procedura semplificata (nn. B.2, B.3 e B.4 dell'allegato B). Si tratta di una tipologia di interventi già contemplata ai nn. 4 e 5 dell'allegato A al d.P.R. 139 del 2010 (che peraltro escludeva dalla semplificazione i

beni soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del codice).

- Il numero A.3 riguarda gli interventi concernenti il consolidamento statico degli edifici, purché non comportanti innovazioni nelle caratteristiche formali. Analoga tipologia è contemplata anche al n. 5 dell'allegato B che ne prevede la sottoposizione ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora l'intervento comporti, invece, modifiche formali nelle coloriture o nelle finiture degli edifici. La previsione è contenuta nel regolamento vigente, al punto 6, limitatamente alle modifiche necessarie per interventi di adeguamento alla normativa antisismica e per il contenimento di consumi energetici degli edifici.
- Il numero A.4 riguarda gli interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, (superamento di dislivelli non superiori a 60 cm., servoscala esterni, realizzazione di ascensori esterni, purché negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico), anche se alterano la sagoma dell'edificio. Il n. A.4 si differenzia dagli interventi di cui al punto B.6 dell'allegato B, che si riferiscono, invece, ad analoghi interventi per il superamento delle barriere architettoniche, ma di maggiori dimensioni (quali la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm., o comunque altri interventi diversi da quelli "liberi"). La casistica era già considerata al punto 10 del d.P.R. n. 139 del 2010, con l'esclusione degli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. a), b) e c) del codice. Nel caso in esame, per quanto attiene all'elenco A – interventi "liberi" – si tratta sicuramente di esonero dall'autorizzazione paesaggistica di interventi non irrilevanti sul piano paesaggistico, ma di lieve entità e particolarmente meritevoli di considerazione nel bilanciamento tra principi di pari rango costituzionale, essendo coinvolti, nella fattispecie, diritti fondamentali della persona.
- Il numero A.5 riguarda l'installazione di impianti tecnologici esterni (condizionatori, caldaie, parabole, antenne), al servizio di singoli edifici, non visibili dallo spazio pubblico, purché non ricadenti sui beni dichiarati di interesse paesaggistico (per i beni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 136, l'esclusione è limitata, come sopra chiarito, ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale). Anche in questo caso si tratta di esonero dall'autorizzazione paesaggistica di interventi non irrilevanti sul piano paesaggistico, ma di lieve entità e particolarmente meritevoli di considerazione nel bilanciamento tra principi di pari rango costituzionale, essendo coinvolti, nella fattispecie, diritti fondamentali della persona, quale la tutela della salute. La tipologia in esame si differenzia dal punto 7 dell'allegato B, che riserva la procedura semplificata agli impianti tecnologici esterni di tipologia diversa da quelli indicati al n. 5 dell'allegato A e a quelli che interessino i beni vincolati paesaggisticamente (nei centri storici,

limitatamente ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale). Unifica i punti 22 e 23 del d.P.R. n. 139 del 2010, che escludevano comunque l'applicazione della procedura semplificata, per le stesse installazioni, sugli immobili soggetti a tutela di tipo provvedimentale.

- La voce **numero A.6**, al primo periodo, qualifica come libera l'installazione di pannelli solari non visibili dall'esterno in quanto posti su coperture piane. Corrisponde al **n. 8 dell'allegato B, secondo periodo**, da cui si differenzia in quanto quest'ultimo è relativo agli stessi interventi (però) visibili dall'esterno, posti in aderenza ai tetti. Si era ritenuto di poter consentire l'esclusione del previo controllo autorizzativo solo nel caso in cui il posizionamento dei pannelli solari sul tetto o sul lastrico solare fosse tale da non poter essere visibile dall'esterno. In caso diverso, si era ritenuto di dover mantenere il controllo preventivo. La voce in esame trova corrispondenza nel n. 28 dell'allegato I del d.P.R. n. 139 del 2010, riferito agli impianti di dimensioni di 25 mq, con esclusione delle zone territoriali omogenee A di cui al d.m. 1444 del 1968 (centri storici), nonché degli immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. a, b e c) del codice. Il Gruppo di lavoro aveva individuato gli interventi di cui alla voce A.6 come corrispondenti agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 che considera attività di edilizia libera gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, purché tali interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice. Il Gruppo di lavoro aveva considerato altresì che l'ulteriore liberalizzazione operata dal citato decreto legislativo (l'articolo 6, comma 2 lett. d) del DPR 380 del 2001 già liberalizzava, dal punto di vista edilizio, l'installazione dei pannelli solari a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. 1444 del 1968) riguardasse ancora ed esclusivamente i titoli abilitativi edilizi e non l'autorizzazione paesaggistica. La voce A. 6 introduceva, pertanto, una novità nel campo dei titoli autorizzatori in materia di paesaggio, in armonia con la liberalizzazione edilizia, a condizione che si trattasse di installazioni non visibili dagli spazi pubblici esterni. Senza tale condizione, l'intervento sarebbe stato soggetto alla procedura autorizzatoria semplificata. L'entrata in vigore dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha comportato la necessità di dover riconsiderare la voce in esame, individuando come libera l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La previsione trova

corrispondenza nella tipologia di cui al n. B8 che sottopone a autorizzazione semplificata i medesimi interventi qualora interessino edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il numero A.7 – di nuova introduzione – è relativo a singoli generatori eolici di limitate dimensioni (micro-generatori eolici), non insistenti su beni vincolati e corrisponde al n. 9 dell'allegato B, che riguarda gli stessi interventi ricadenti, invece, su beni vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del codice, limitatamente, per quest'ultima tipologia, ai centri o nuclei storici, urbani e rurali. La dimensione stabilita come soglia della liberalizzazione (altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00) deriva dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni.

- **Il numero A.8**, relativo all'adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, è speculare al n. 10 dell'allegato B, che riguarda l'installazione *ex novo* di tali cabine, e corrisponde al punto 20 dell'allegato A del d.P.R. n. 139 del 2010, che limitava la semplificazione alle sole cabine elettriche o del gas.
- Di nuova introduzione è la tipologia di intervento di cui al **numero 9**, relativo alla liberalizzazione dell'installazione dei dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici.
- Al **numero A.10** sono previste le opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti. E' correlato ai numeri B.11 e B.12 dell'allegato B, che riguardano opere concernenti la viabilità stradale e l'arredo urbano, tipologie già previste ai numeri 17 e 21 del regolamento vigente del 2010.
- Nel **numero A.11** – di nuova istituzione - sono previste le opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, se ed in quanto disciplinate dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali. La voce è speculare al n. B.13 dell'allegato B, che riguarda gli stessi interventi se realizzati in assenza di tale previa disciplina. La specificazione e la distinzione si spiegano con la considerazione che, in base all'art. 145 del codice, come chiarito dalla Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 64 del 2015), gli strumenti urbanistici comunali attuativi, "a valle" della pianificazione paesaggistica, devono prevedere una forma di compartecipazione degli organi statali di tutela, in funzione di verifica dell'adeguamento o della conformazione al piano paesaggistico. Ove tale forma di controllo sia intervenuta in concreto e il piano attuativo sia stato verificato conforme, allora non vi è più ragione di un ulteriore controllo autorizzatorio preventivo in linea paesaggistica.

- La voce **numero A.12** riguarda gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di piccole serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq. E' speculare agli interventi semplificati di cui ai punti 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e 20 dell'allegato B) che riguardano opere modificative della morfologia del terreno (es: autorimesse fuori terra, tettoie, porticati e chioschi da giardino di natura permanente), ovvero interventi di demolizione (non nelle aree di pertinenza) senza ricostruzione di manufatti non adibiti a usi accessori, nonché opere relative ad attività produttive (come l'installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente, o gli impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne). Tali voci trovano corrispondenza, nel complesso, ai punti 3, 7, 8, 9, 13 e 26 del regolamento del 2010, ove la semplificazione era però esclusa per gli interventi di demolizione senza ricostruzione e interventi sistematici (pavimentazione, accessi carrabili, arredi fissi) nelle aree di pertinenza di edifici esistenti incidenti sugli immobili soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale.
- Il **numero A.13** riguarda interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta e recinzioni, inclusi l'inserimento di elementi antintrusione, che non interessino i beni vincolati a termini all'articolo 136, comma 1, lett. b) e c), per quest'ultima limitatamente ai complessi edilizi o a singoli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. Corrisponde al punto 21 dell'allegato B che riguarda i medesimi interventi se eseguiti su tale ultima tipologia di beni. Corrisponde ai punti 11 e 12 del d.P.R. n. 139 del 2010, che tuttavia escludevano - tranne che per la modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza - la procedura semplificata allorquando tali interventi dovessero essere realizzati su o in aree immobili soggetti a tutela di tipo provvedimentale.
- La previsione di cui al **numero A.14** prevede gli interventi riguardanti la sostituzione o messa a dimora di arbusti e alberi con esemplari della stessa specie o di specie tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, lett. a) e b) del codice (una villa o un giardino storico possono invero avere proprio nelle essenze arboree ivi presenti uno

dei motivi di pregio e di tutela, sicché è parso ragionevole mantenere una forma di controllo preventivo). La voce è speculare al punto 22 dell'allegato B, che riguarda il solo taglio degli alberi, senza sostituzione, e corrisponde al n. 36 del d.P.R. n. 139 del 2010, relativo al taglio di alberi nei complessi di immobili di valore estetico e tradizionale e nelle bellezze panoramiche (art. 136, comma 1, lettere c) e d), del codice).

- Nel numero A.15 si considerano gli interventi nel sottosuolo che non incidono sulla morfologia del terreno. La voce è analoga ai numeri 23 e 24 dell'allegato B, che prevedono l'autorizzazione semplificata per opere accessorie in soprasuolo e interrato, di maggiore entità, correlate a reti di distribuzione di servizi e corrisponde ai punti 18, 27 e 25 del d.P.R. n. 139 del 2010, ove è prevista la procedura semplificata per analoghi interventi nel soprasuolo e interrati. Si tratta di piccoli interventi di tipo locale e di allaccio alle infrastrutture a rete, con esclusione, evidentemente, di quelle opere interrate maggiori per le quali la giurisprudenza penale, sopra richiamata, richiede giustamente l'autorizzazione paesaggistica (in quanto *"interventi idonei a determinare una compromissione dei valori ambientali anche in caso di assenza di nuove volumetrie . . . o in caso di opere non visibili dall'esterno (ad esempio interrate)"*). La previsione del n. 15 in esame esordisce facendo salve le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m). Tale precisazione non duplica la generale salvezza, fatta dall'art. 7 dello schema di regolamento, dei concorrenti titoli abilitativi previsti dall'ordinamento giuridico per la realizzazione degli interventi e delle opere dell'elenco, secondo il principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, poiché la salvezza delle prescrizioni di tutela di paesaggio archeologico afferiscono, come è evidente, allo stesso titolo paesaggistico che viene ad essere qui escluso in forza della previsione in esame.
- Il numero A.16 liberalizza gli interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con strutture mobili, chioschi e simili al di sotto di 120 giorni; sottopone a procedura semplificata gli stessi interventi per un periodo da 120 e fino a 180 di cui al numero B 25. Le disposizioni intervengono sul punto 38 del d.P.R. n. 139 del 2010, che aveva dato adito a dubbi interpretativi.
- I numeri A.17 considera libera l'installazione di strutture esterne poste a corredo di attività economiche e turistico-ricettive facilmente amovibili, non comportanti la realizzazione di un ambiente "chiuso", ovvero eseguite nel rispetto di specifiche disposizioni nel quadro di accordi tra Ministero e enti locali. E' speculare al n. 26 dell'allegato B, che prevede la semplificazione delle procedure per le stesse strutture se dirette a realizzare ambienti chiusi, se non facilmente amovibili e tendenzialmente stabili. Il punto 39 del d.P.R.

- n. 139 del 2010 riservava l'autorizzazione semplificata alle sole strutture stagionali, amovibili.
- Il numero A.18 liberalizza le installazioni di strutture deputate al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche (esclusa la ricerca di idrocarburi). E' correlato ai manufatti indicati ai punti 27 e 28 dell'allegato 2 connessi a opere in soprasuolo per uso domestico o per l'accesso a fondi agricoli. Corrisponde ai numeri 29 e 30 del d.P.R. n. 139 del 2010, che per tutti i medesimi interventi prevedeva la procedura semplificata.
 - Il numero A.19 – definito all'esito di un proficuo confronto con i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole - individua in dettaglio alcuni interventi rientranti nell'art. 149, comma 1, lett. b) del codice (attività agro-silvo-pastorali), che rispondano a caratteristiche, quali l'amovibilità del manufatto, le ridotte dimensioni, l'uso di materiali e tecniche tradizionali. Sono considerati liberi anche gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti o del piano paesaggistico regionale. Si tratta di un'importante novità diretta a far fronte agli effetti negativi del mutamento climatico e dell'abbandono agricolo sui paesaggi agricoli tradizionali. La speculare previsione dei punti 28, 29, 30, 31 e 32 dell'allegato B riguarda interventi di maggiore impatto paesaggistico, ovvero interventi di ripristino agricolo eseguiti in assenza di individuazione delle aree da parte del piano paesaggistico. I punti 35 e 37 del d.P.R. n. 139 del 2010 limitavano la procedura semplificata ai soli ricoveri in legno per attrezzi agricoli e al ripristino di prati e coltivazioni agrarie per superfici limitate.
 - Nel numero A.20 – anch'esso frutto di un proficuo confronto con le Politiche agricole - si specificano le pratiche selvicolturali liberalizzate, tra cui meritano una sottolineatura quelle relative alla realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, purché vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, sempre che tali interventi siano previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente. La voce trova corrispondenza ai punti 34 e 35 dell'allegato B, che prevedono la procedura semplificata per le pratiche selvicolturali non riconducibili al citato n. 20. La procedura semplificata per la riduzione di superfici boscate era già prevista al n. 34 del d.P.R. n. 139 del 2010 per superfici ridotte rispetto alle nuove previsioni.
 - Il numero A.21 liberalizza la realizzazione di opere all'interno di cimiteri, laddove il n. 14 del d.P.R. n. 139 del 2010 prevedeva la procedura semplificata (è appena il caso di evidenziare che la previsione non investe i cimiteri monumentali, che sono coperti da vincolo storico e artistico).

- Analogamente il **numero A.22** – già n. 16 del d.P.R. n. 139 del 2010 - riconosce la libertà di installazione di tende parasole.
- Il **numero A.23** riguarda l'installazione di insegne per attività commerciali all'interno dello spazio vetrina. E' speculare al n. 36 dell'allegato B - corrispondente al n. 15 del d.P.R. n. 139 del 2010, che però escludeva la procedura semplificata nei casi di immobili soggetti a vincolo di tipo provvedimentale.
- Il **numero A. 24** riporta quanto indicato all'art. 6, comma 4, del decreto legge n. 133 del 2014, relativo alla liberalizzazione delle installazioni o modifiche di impianti di reti di comunicazione elettroniche nei limiti di altezza e di mq fissati dalla norma. Per limiti e impianti diversi da quelli indicati dal decreto legge n. 133 del 2014, il n. 38 dell'allegato B prevede la procedura semplificata, analogamente a quanto disposto dal n. 24 del d.P.R. n. 139 del 2010.
- Il **numero A. 25** è relativo alla manutenzione di manufatti di difesa dei corsi d'acqua, nonché di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo. Il n. 39 dell'allegato B sottopone a procedura semplificata gli interventi di modifica dei manufatti in esame. Il n. 33 del DPR 139/2010 è relativo al solo taglio ripariale di vegetazione presente sulle sponde o sulle isole fluviali.
- Il **numero A. 26** riguarda interventi di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo che utilizzino piante autoctone e materiali inerti locali e biodegradabili. La procedura semplificata per interventi diversi, sempre finalizzati alla difesa del suolo, sono indicati al n. 40 dell'allegato B, già n. 32 del DPR 139/2010.
- Di nuova previsione sono le liberalizzazioni delle attività indicate ai **numeri A. 27 e A. 28** e concernenti, rispettivamente, gli interventi di manutenzione o sostituzione dei manufatti amovibili esistenti nelle strutture ricettive all'aria aperta e già munite di autorizzazione paesaggistica, nonché lo smontaggio periodico di strutture stagionali già autorizzate paesaggisticamente. In particolare, la voce A. 28, che ha reso liberi lo smontaggio e il rimontaggio periodico delle strutture stagionali già autorizzate paesaggisticamente, postula coerentemente l'autorizzazione relativamente alla prima installazione. Conseguentemente, nelle tabelle allegate non figurano gli interventi corrispondenti alla voce 39 dell'allegato 1 al DPR 139 del 2010.
- Il **numero A. 29** precisa che sono liberi gli interventi di demolizione e ricostruzione conforme all'originale di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali risultino in tutto o in parte crollati. Per tali interventi, qualora non siano necessari, è prevista, al numero B.41 dell'allegato B, la procedura semplificata, con esclusione dei beni tutelati ai sensi dell'art. 136 lett. a) e b). Il numero B. 41 corrisponde al numero 2 del

DPR 139/2010 che però esclude dalla procedura semplificata anche i beni vincolati ai sensi della lett. c) dell'art. 136 (bellezze d'insieme).

- Di nuova introduzione è l'attività prevista al **numero A. 30**, relativa alle demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi e quella di cui al **numero A. 31** concernente opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

Interventi sottoposti a procedura semplificata, di cui all'allegato B) non illustrati nella precedente elencazione

- Il **numero B.1** semplifica le procedure paesaggistiche relative a limitati incrementi di volume delle costruzioni originarie eliminando le esclusioni previste al punto 1 del DPR 139/2010 (interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice.
- Il **numero B.12** conferma il n. 21 del DPR 139 del 2010 e riguarda interventi di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
- Il **numero B.37** conferma l'autorizzazione semplificata già prevista al punto 19 del DPR 139 del 2010 relativamente alle linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze.
- Il **numero B.42** conferma l'autorizzazione semplificata, già prevista al punto 31 del DPR 139 del 2010, per il ripascimento degli arenili e per la manutenzione di dune artificiali.

D) ITER DI APPROVAZIONE - FASE CONSULTIVA SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE IN VIA PRELIMINARE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il testo del Regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2016. È stato quindi sottoposto all'esame della Conferenza unificata che, in data 7 luglio 2016, ha espresso la prevista intesa. Successivamente, lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato, che si è espresso in data 30 agosto 2016, e, infine, alle Commissioni parlamentari, 13^a Senato e VIII Camera, che si sono espresse, rispettivamente, il 25 e il 26 ottobre 2016 (atti tutti qui allegati *sub* nn. 1, 2, 3 e 4). Sul predetto schema si è, altresì, pronunciato l'Osservatorio nazionale per il paesaggio in data 18 ottobre 2016 che si è espresso favorevolmente sulle proposte emendative acquisite in fase istruttoria.

I pareri sono tutti favorevoli e propongono alcune osservazioni migliorative, tutte giudicate condivisibili e meritevoli di accoglimento da parte del Ministero proponente, per le ragioni qui di seguito in sintesi illustrate (con riferimento alle osservazioni che presentano un rilievo sostanziale, dando per acquisite quelle di mero *drafting*), distinguendo quelle relative all'articolato e quelle relative alla casistica contenute negli allegati A e B.

ARTICOLATO

Preambolo

Il Consiglio di Stato ha suggerito all'Amministrazione di sopprimere, nel preambolo, le locuzioni volte a descrivere il contenuto delle disposizioni ivi indicate, ritenendole non necessarie ai fini della puntuale indicazione delle norme richiamate. Al riguardo, pur convenendo sulla non necessità della esplicazione dei contenuti delle norme richiamate nel preambolo, ragioni di opportunità (favorire l'agevole lettura anche a un lettore non esperto) rendono preferibile mantenere il testo nella formulazione originaria. E' stata, invece, accolta la raccomandazione di inserire un riferimento all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, atteso che il medesimo è richiamato dall'articolo 11 del decreto in esame.

Articolo 4 – la Conferenza unificata ha proposto al comma 1 (*Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi*) di specificare che tra le particolari categorie di interventi indicati nella voce A. 2 sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, solo quelle di cui all'ultimo periodo della medesima voce. Si tratta di una precisazione condivisibile che chiarisce ulteriormente quanto già specificato nella relazione illustrativa presentata in occasione dell'esame preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, nella quale, nel commentare la voce A.2 (pag. 21) si spiegava che - in deroga a quanto previsto dalla prima parte della voce A.2 – restano soggetti all'autorizzazione paesaggistica la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto allorquando tali interventi riguardino i beni vincolati ai sensi del Codice art. 136 lett. a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. Conseguentemente, l'ulteriore semplificazione "aggiuntiva", prevista dall'art. 4, può riguardare solo quest'ultima casistica di interventi (ossia le aperture e modifiche esterne riguardanti i beni soggetti a vincolo provvedi mentale del tipo a), b) o c), qualora nel provvedimento di vincolo paesaggistico siano contenute specifiche prescrizioni intese ad assicurare la conservazione del bene.

Al riguardo, come già chiarito a pagina 20 della presente relazione circa la necessità di una lettura integrata e speculare delle tabelle A e B occorre precisare che

la disposizione in esame ha una portata aggiuntiva e amplificativa dei casi di liberalizzazione. L'articolo dispone, infatti, l'esonero di una serie di interventi (quali per esempio l'installazione di impianti tecnologici esteri a servizio di singoli edifici o di micro generatori eolici con altezza non superiore a ml 1,50, o interventi necessari al superamento di barriere architettoniche) che in base al combinato disposto delle tabelle A e B, da leggere in corrispondenza, sarebbero sottoposti comunque a procedura semplificata (in quanto riguardanti beni sottoposti a tutela rafforzata ex articolo 136, lett. a), b) e c) del codice) e che invece sono esonerati anch'essi dall'autorizzazione paesaggistica allorché nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. Infatti, quanto più sono disciplinate a monte le modalità degli interventi, tanto più può procedersi, a valle, a liberalizzare gli stessi interventi nel senso che il controllo sull'esecuzione si risolverà in una mera verifica di conformità paesaggistica e non in una valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità.

Ha proposto altresì la soppressione, sempre nel comma 1 e, conseguentemente, nell'art. 8, comma 3, (*Semplificazione documentale*) - del riferimento ai beni "vincolati dal piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Codice". Tale proposta è accoglibile perché le disposizioni contenute negli artt. 4 e 8 riguardano in effetti i soli casi di interventi ricadenti in aree o su immobili sottoposti a vincolo provvedimentale, di cui all'art. 136 del codice, e non anche a eventuali altri vincoli che dovessero essere introdotti dai nuovi piani paesaggistici.

Le Commissioni parlamentari hanno chiesto al Governo di valutare l'opportunità di inserire dopo le parole "centri o nuclei storici", le parole "nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36)", al fine di rafforzare la "premieria", in termini di ulteriore semplificazione, per le Regioni che addivengano all'approvazione dei piani paesaggistici, ritenendo che un rafforzamento dell'impulso al processo di co-pianificazione, potenzialmente derivante dallo schema di regolamento di semplificazione, possa essere costituito dall'aggiunta di tali ulteriori voci tra quelle per le quali prevedere il regime di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica semplificata e l'assoggettamento al regime di cui alla tabella dell'allegato A. E' intenzione del Ministero accogliere le suddette proposte emendative.

Articolo 6 (*Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione*) - Il Consiglio di Stato ha suggerito - riguardo ai contenuti degli accordi tra Ministero, regioni ed enti locali, previsti dall'art. 4, contenuti la cui definizione l'articolo in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale, debbano essere indicati con la locuzione "regole tecniche e indirizzi di carattere generale" e non con la locuzione "linee guida di coordinamento". Le Commissioni parlamentari non si sono espresse al riguardo. L'Amministrazione intende accogliere l'osservazione formulata inserendo tale specificazione nell'articolo in esame.

Articolo 7 (*Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*), comma 1 - Le Commissioni parlamentari hanno raccomandato al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica non debba essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela, rilevando che la presentazione del progetto e la relazione del tecnico abilitato, prevista dal successivo articolo 8, potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche. L'Amministrazione intende accogliere l'osservazione formulata inserendo tale specificazione nell'articolo in esame.

Articolo 9 - (*Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata*) - La Conferenza unificata ha suggerito di aggiungere il riferimento all'ufficio competente per le attività edilizie nelle more di costituzione del SUE per evitare difficoltà interpretative per gli operatori. L'Amministrazione ha provveduto all'integrazione richiesta.

Articolo 11 - (*Semplificazioni procedurali*) - Nella versione approvata in via preliminare, il comma 1 dell'articolo in esame prevedeva che l'amministrazione procedente, una volta ricevuta l'istanza, procedesse a verificare se l'intervento non rientrasse nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato "A", oppure se fosse assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. La Conferenza unificata ha proposto di precisare che la verifica riguardasse anche le fattispecie di cui all'art. 149 del Codice, mediante l'inserimento della locuzione "ovvero all'articolo 149 del Codice". La segnalazione è stata ritenuta condivisibile dall'Amministrazione. L'aggiunta, infatti, esplicita il rapporto di parziale sovrapposizione, ma non di perfetta coincidenza, che vi è tra l'insieme degli interventi ex art. 149 del Codice e l'insieme degli interventi di cui all'allegato "A", atteso che, come già chiarito nel paragrafo introduttivo della presente relazione, le tipologie di interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in parte esplicitano, con effetto ricognitivo, interventi ed opere già riferite all'art. 149, in parte aggiungono ulteriori interventi che, a rigore, non potevano essere ritenuti inclusi. L'inserimento della parola "ovvero" appare appropriato poiché ha valore di congiunzione disgiuntiva-inclusiva, corrispondente alla locuzione "o anche", nei casi in cui non si preveda un'alternativa tra due elementi in cui la scelta per uno escluda l'altro. L'inserimento è peraltro conforme alle indicazioni di cui alla Guida per la redazione degli atti normativi (circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92).

Con riferimento all'articolo in esame, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari hanno chiesto di prevedere *"la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo"*

all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa". Il Consiglio di Stato, dichiarando di comprendere le esigenze di semplificazione e snellimento procedimentale sottese alla proposta formulata dalla Conferenza unificata, ha invitato l'Amministrazione a valutare l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a superare il problema interpretativo, con particolare riferimento alla opportunità di adottare un maggior coordinamento formale tra il presente atto normativo e le previsioni semplificatorie del decreto così detto "SCIA 2".

La proposta delle Autonomie territoriali e delle Commissioni parlamentari appare condivisibile sul piano sostanziale, poiché il ricorso alla conferenza di servizi, ancorché nella modalità "telematica" di cui all'art. 14-bis aggiunto nella legge n. 241 del 1990 dalla recente riforma di cui al decreto legislativo n. 127 del 2016, rischia di tradursi in un inutile appesantimento della procedura semplificata.

La disposizione in esame rappresenta una scelta derogatoria rispetto alla nuova disciplina della conferenza di servizi di cui al d.lgs. 127 del 2016. Essa introduce una maggiore semplificazione visto che l'intero procedimento semplificato deve concludersi nel termine di sessanta giorni, come previsto dall'articolo 10, lì dove, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241 del 1990 si prevede che la conclusione della conferenza avvenga nel termine di novanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

La soluzione appare opportuna in considerazione dell'assoluta peculiarità della procedura *de qua*.

Nella maggior parte dei casi degli interventi di lieve entità ricadenti nella procedura semplificata disciplinata dal presente decreto occorre la sola autorizzazione paesaggistica, o questa e un titolo edilizio semplificato (SCIA, c.i.l.a., etc.). In tali casi l'indizione immediata della conferenza di servizi semplificata complica la procedura e impedisce il "dialogo" costruttivo tra le due amministrazioni co-decidenti (nella stragrande maggioranza dei casi, il Comune, delegato dalla Regione quale autorità preposta alla gestione del vincolo, e la Soprintendenza ministeriale che rende il parere vincolante), "dialogo" essenziale per l'effettività del controllo paesaggistico e per il buon andamento della procedura, ben disciplinato nell'articolazione (semplice) dei diversi passaggi procedurali come elaborata dall'apposito Gruppo di lavoro nel testo consegnato all'On.le Ministro nello scorso mese di luglio del 2015. La concomitanza, nella metà del mese di giugno del corrente anno, tra il primo esame preliminare del presente schema di regolamento e la definizione del decreto legislativo sulla conferenza di servizi hanno indotto prudenzialmente il Governo a ipotizzare in quella sede una soluzione parzialmente diversa, nella quale, in sostanza, si prevedeva il ricorso alla conferenza in forma semplificata in tutti i casi nei quali, oltre all'autorizzazione paesaggistica, fosse previsto anche un altro solo titolo abilitativo o atto di assenso comunque denominato, anche ove si fosse trattato di un mero titolo edilizio di competenza dello stesso Comune co-decidente in sede

paesaggistica. Ne era conseguita una sostanziale riscrittura dell'intero art. 11, calibrata su questa diversa impostazione. L'accoglimento della proposta emersa nella successiva fase istruttoria, proposta che, si ripete, appare del tutto condivisibile e meritevole di accoglimento, implica conseguentemente il ritorno alla formulazione originaria del testo, con la ricollocazione (e rinumerazione) dei commi in coerenza con il giusto ordine logico-giuridico delle azioni e dei segmenti procedurali: il comma 1, dunque, riguarda la presentazione della domanda e il primissimo *screening* compiuto dall'amministrazione (che deve in primo luogo verificare se l'intervento per il quale si chiede l'autorizzazione paesaggistica semplificata non sia in realtà "libero", sia effettivamente riconducibile ad uno dei casi contemplati nell'allegato B o non sia, invece, soggetto ad autorizzazione paesaggistica ordinaria); il comma 2 distingue, conseguentemente, una volta che sia stato accertato che la procedura debba essere effettivamente quella semplificata di cui al presente regolamento, i casi in cui si debba indire la conferenza semplificata (casi in cui, oltre alla "paesaggistica" e all' "edilizia" sia richiesto un ulteriore atto di assenso), dai casi più semplici, nei quali, invece, si debba procedere secondo la procedura "lineare" ordinaria, di cui ai commi successivi; i commi 3 e ss., quindi, delineano in modo chiaro e preciso gli *steps* successivi lungo i quali si snoda e si articola la procedura semplificata.

Al di là di questa "ricomposizione" dell'ordine dei commi, il testo dell'articolo 11 riproduce esattamente quello approvato dal CdM del 15 giugno 2016. Ulteriori modifiche, di tipo essenzialmente formale, sono state richieste dal Consiglio di Stato (in particolare, è stato necessario esplicitare meglio e calibrare i termini intermedi della procedura, nel limite massimo dei sessanta giorni complessivi di durata dell'intero procedimento semplificato).

La Conferenza unificata ha chiesto altresì l'introduzione, sempre nell'ambito dell'articolo 11, del richiamo esplicito all'articolo 17-*bis* della legge 241 del 1990, introdotto dalla legge 124 del 2015, in base al quale, qualora il Soprintendente non si esprima nel termine previsto, si forma il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ritenuto il rinvio all'art. 17-*bis* conforme alla *ratio* semplificatoria sottesa al provvedimento regolatorio e ha convenuto sulla correttezza dell'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso che – come chiarito dallo stesso Alto Consesso nel recente parere n. 1640 del 13 luglio 2016 reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - riguarda i rapporti fra singole amministrazioni e le ipotesi di decisioni pluristrutturate per le quali è necessaria l'acquisizione dell'assenso di due amministrazioni titolari (entrambe) di una funzione decisoria sostanziale. Le Commissioni parlamentari non hanno formulato specifiche osservazioni sulla proposta emendativa in esame che l'Amministrazione intende accogliere, rilevando, peraltro, che l'introduzione richiesta è solo confermativa dell'operatività dell'istituto, discendente direttamente dal dettato di rango primario della legge n. 124 del 2015, come peraltro già evidenziato dalla scrivente Amministrazione con la circolare del 20 luglio 2016. Il

richiamo espresso all'operatività dell'art. 17-bis è contenuto nell'attuale comma 9 dello schema di regolamento.

Articolo 13 (*Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*) - Il comma 3 dell'articolo prevede, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri, che l'esonero dell'obbligo di autorizzazione (ossia di combinato disposto dell'art. 2 e della tabella di cui all'allegato A) trovi immediata applicazione in tutto il territorio nazionale. Il Consiglio di Stato ha invitato l'Amministrazione a prevedere che l'applicazione delle liberalizzazioni di cui all'allegato A nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sia subordinata al recepimento, da parte dei predetti Enti, di tale disciplina in conformità ai criteri previsti dal regolamento e analogamente a quanto già previsto dal medesimo articolo in relazione al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata. Tale istanza è stata presentata dalla Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 356621 del 5 luglio 2016. L'Amministrazione intende accogliere l'osservazione formulata inserendo tale specificazione nell'articolo in esame, secondo il testo suggerito dalle stesse autonomie speciali.

Articolo 17 (*Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*) - Quanto alla previsione di cui all'articolo 17, recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, le Commissioni parlamentari hanno specificato, nelle premesse dei pareri, che la disposizione non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerate la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa al riguardo. Tuttavia, l'Amministrazione, al fine di prevenire inutili dubbi applicativi, ritiene che possa essere inserito il riferimento in tale norma all'art. 181 del codice.

Nel comma 2, inoltre, d'iniziativa di questa Amministrazione, si propone una riformulazione del testo che appare più chiara e leggibile.

ALLEGATO A

A.2 - Le Commissioni parlamentari propongono di inserire tra gli interventi liberi, elencati nella voce in esame, anche l'integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche (nonché di verificare l'eventuale inserimento anche nella corrispondente voce B.3). L'Amministrazione intende accogliere tale richiesta.

A.8 - Le Commissioni parlamentari propongono di prevedere in tale voce anche gli interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (fibre ottiche), ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a 50 centimetri. L'Amministrazione intende accogliere tale richiesta.

A.10 - Le Commissioni parlamentari propongono di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purché siano eseguite anche

nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale. L'Amministrazione intende accogliere tale richiesta.

A.11 - Questa Amministrazione ha ritenuto coerente con il sistema del regolamento l'introduzione dell'ultimo periodo "*o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice*"; tale aggiunta si collega per coerenza con l'avvenuta estensione, nell'art. 4 del regolamento, dei casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica anche alla fattispecie, qui considerata, di opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi (non solo, come originariamente previsto, ove tali opere di urbanizzazione siano state oggetto di un apposito accordo di collaborazione, ma) anche nel caso in cui tali opere di urbanizzazione siano state oggetto di una specifica disciplina di piano paesaggistico (e ciò, come detto *supra*, sub art. 4, allo scopo di incentivare ulteriormente il processo di co-pianificazione paesaggistica).

A.15 - Le Commissioni parlamentari propongono modifiche di *drafting* e di includere tra le opere contemplate nella voce in esame anche le *condotte forzate* e le *reti irrigue*. L'Amministrazione non ravvisa motivi ostativi e intende accogliere tale richiesta.

A. 16 La Conferenza unificata ha chiesto di inserire anche la finalità di "vendita" nei casi di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per manifestazioni ed eventi in genere per un periodo di svolgimento non superiore a 120 giorni nell'anno solare. Si ritiene di poter accogliere la richiesta in esame sulla quale non sono state fatte osservazioni dagli organi consultivi.

A.17 - La Conferenza unificata ha proposto la precisazione che devono considerarsi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, ferma restando l'autorizzazione paesaggistica semplificata per la prima installazione. Al riguardo, come correttamente suggerito dalle Commissioni parlamentari, questa Amministrazione, pur ritenendo la proposta condivisibile nel suo intento, ritiene che la stessa non sia necessaria, atteso che già a diritto vigente deve ritenersi la non necessità della ri-presentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica stagionale, sempre che sia rispettata la condizione della rimozione e reinstallazione periodica dei medesimi manufatti già autorizzati come stagionali e amovibili in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale. Al riguardo, ove del caso, l'Amministrazione provvederà in sede applicativa a diramare appositi indirizzi interpretativi, nei sensi sopra detti, in base ai quali, in sostanza, una volta abrogato il d.P.R. n. 139 del 2010 (che, al n. 39 dell'allegato 1, prevedeva le *Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili* e dunque assoggettava ad autorizzazione paesaggistica semplificata ogni episodio di collocazione ed installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere stagionale a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine), il nuovo regime prevederà: a) l'autorizzazione paesaggistica per il primo allestimento dello stabilimento balneare (autorizzazione in

regime semplificato nel caso di *collocazione ed installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere stagionale a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine*, come correlativamente previsto nella lettera B.26 dell'allegato B); b) autorizzazione "ordinaria" nel caso di stabilimenti balneari, stagionali o non, che presentino, invece, strutture non amovibili o di non facile rimozione); c) la non necessità di alcuna autorizzazione paesaggistica per i periodici smontaggio e rimontaggio "tal quale" delle strutture amovibili già comprese nell'autorizzazione originaria stagionale).

A.19 - Le Commissioni parlamentari propongono di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 5, comma 3-bis, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221. L'Amministrazione non ritiene di accogliere la proposta in esame in quanto l'installazione di tali manufatti trova la sua disciplina speciale di settore nella legge citata dedicata all'attività venatoria. E' sembrato pertanto inopportuno farne oggetto di ulteriore e nuova regolamentazione in questa sede.

A.20 - La Conferenza unificata, in relazione a tale voce, in particolare alla parte in cui si prevede la liberalizzazione degli interventi di realizzazione e adeguamento della viabilità forestale previsti dai piani di gestione forestale approvati dalla regione "*previo parere favorevole del Soprintendente*", ha proposto la soppressione dell'inciso virgolettato al fine di introdurre in tale ambito una ulteriore misura di semplificazione. Sempre in sede di Conferenza unificata il Governo ha specificato che la questione può essere risolta in via interpretativa, atteso che il parere del Soprintendente deve essere riferito non ai singoli interventi elencati nella voce A. 20 (tra cui la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale), bensì ai "piani o strumenti di gestione forestali approvati dalla Regione". Il Consiglio di Stato ha ritenuto i chiarimenti forniti adeguatamente soddisfacenti e, pertanto, l'Amministrazione non ritiene di accogliere la proposta in esame.

A.24 - Le Commissioni parlamentari suggeriscono l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche *lo smantellamento di reti elettriche aeree*. L'Amministrazione non ravvisa motivi ostativi e intende accogliere tale richiesta.

A.25 - le Commissioni parlamentari suggeriscono di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della "*visione d'insieme*" della morfologia del corso d'acqua. La proposta, intesa a evitare il rischio che la formulazione originaria – troppo stringente (che escludeva l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione degli alvei *etc. che non comportino alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua*) - è stata recepita nel testo.

A.29 - le Commissioni parlamentari hanno suggerito di includere in questa voce anche *gli impianti tecnologici*, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti tecnologici. L'Amministrazione ha recepito la proposta.

ALLEGATO B

B.3 - Le Commissioni parlamentari hanno proposto di adeguare la voce in esame alle modifiche apportate alla voce A.2, con le quali si è liberalizzata la modifica delle vetrine e delle disposizioni di protezione delle attività economiche non comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici. La proposta è accolta inserendo nelle ipotesi di semplificazione la realizzazione dei medesimi interventi comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici.

B.10 - Le Commissioni parlamentari hanno proposto di includere nell'elenco ivi previsto anche le *colonnine modulari*. L'Amministrazione accoglie il suggerimento in esame.

B.13 In armonia con la modifica apportata alla voce A.11, è stato aggiunto l'ultimo periodo riferito alle specifiche previsioni dei piani paesaggistici.

B.25 - La Conferenza unificata ha chiesto di inserire anche la finalità di "*vendita*" nei casi di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato per manifestazioni ed eventi in genere per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare. Si ritiene di poter accogliere la richiesta in esame sulla quale non sono state fatte osservazioni dagli organi consultivi.

B.26 - La Conferenza unificata ha suggerito di aggiungere tra i casi di autorizzazioni paesaggistica semplificata anche l'installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine. L'Amministrazione ritiene di accogliere la proposta che comporta una maggiore semplificazione rispetto al regime previsto dalla voce n. 39 del d.P.R. n. 139 del 2010, in base al quale erano ammessi al regime semplificato solo gli interventi a carattere stagionale non permanenti collegati ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili. Rientrano, ovviamente, nella voce B.26 anche gli interventi a carattere stagionale, solo per la prima installazione, aventi le stesse caratteristiche di amovibilità e facile rimozione previsti per gli interventi non stagionali, purché si proceda annualmente allo smontaggio e rimontaggio delle strutture autorizzate. Qualora, invece, gli interventi stagionali comprendano l'installazione di strutture in tutto o in parte inamovibili, sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica ordinaria. Si veda sul punto quanto già *supra* chiarito circa la voce A.17.

B.35 - La Conferenza unificata ha proposto di inserire anche la finalità dell' "*adeguamento*" accanto agli interventi di *realizzazione* della viabilità forestale tra le ipotesi di autorizzazione semplificata. L'Amministrazione non ravvisa motivi ostativi e intende accogliere tale richiesta.

B.41 - Le Commissioni parlamentari hanno chiesto di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici. L'Amministrazione non ravvisa motivi ostativi e intende accogliere tale richiesta.